

**DOCUMENTO DI SINTESI - (Contratto di consulenza)
IMPRESA – NON CONSUMATORE**

COMPENSO DI MEDIAZIONE	Il servizio di consulenza offerta dai mediatori creditizi può essere: finalizzato alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 120-terdecies del T.U. Bancario come introdotto dal Decreto Legislativo n. 72 del 2016. In tal caso, il compenso per il servizio di consulenza offerto deve rientrare nell'importo comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale). Nello svolgimento del proprio servizio di consulenza, la Società tiene conto delle informazioni aggiornate che il cliente fornisce sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze, al fine di proporre prodotti adeguati alle esigenze individuali. Nell'ambito del servizio di consulenza, la Società prende in considerazione un'ampia gamma di contratti di credito disponibili sul mercato e fornisce raccomandazioni personalizzate alla clientela. Ogni raccomandazione individua un contratto di credito ritenuto adeguato alle esigenze rappresentate dal cliente, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso, assumendone la veridicità. La valutazione di adeguatezza non implica né garantisce che il contratto raccomandato presenti i minori costi o le migliori condizioni economiche per il cliente; erogato in via svincolata e autonoma rispetto all'attività di messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In tal caso, il compenso per il servizio di consulenza offerto non rientra nelle logiche di calcolo del TAEG, così come previsto dall'art. 125-novies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) ed in conformità con quanto chiarito nelle Comunicazioni Interpretative OAM nn. 2/2013, 16/2017 e 22/2019. Il compenso massimo spettante a Finint Mediatore Creditizio per il servizio di consulenza erogato è indicato a seguire sotto forma di importo forfettario oltre IVA: 150.000 Euro.
SPESE	In caso di cessazione del presente Incarico ad iniziativa o per responsabilità del Cliente, saranno dovute a FMC le spese documentate effettuate in esecuzione dell'Incarico.
RESPONSABILITA'	Finint Mediatore Creditizio S.p.a. assume l'impegno di manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni e qualsiasi conseguenza negativa dovesse occorrergli in relazione all'esecuzione del Servizio, che siano conseguenza immediata e diretta del dolo o della colpa grave della Società e/o dei suoi rappresentanti o collaboratori/dipendenti nell'esecuzione delle obbligazioni previste a carico della Società. In nessun caso l'importo del risarcimento eventualmente dovuto potrà superare il valore dell'Incarico. Ferme restando le disposizioni dell'art. 1176, secondo comma, c.c., resta inteso che Finint Mediatore Creditizio S.p.a. assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Il servizio di consulenza: - erogato in via svincolata e autonoma, non comporta la presentazione di richieste di finanziamenti a potenziali Intermediari Finanziari; - finalizzato alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, non comporta la immediata presentazione di richiesta di finanziamenti a potenziali Intermediari Finanziari (che potrà essere fatta su apposita richiesta del Cliente) né alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione di eventuali finanziamenti, o ai tempi e alle modalità di approvazione degli stessi.
DURATA DEL CONTRATTO	L'Incarico avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente, e rimarrà in vigore per un periodo totale pari a quello indicato all'articolo 4 dell'Incarico.
DIRITTO DI RECESSO	Ciascuna Parte potrà recedere con un preavviso pari al termine indicato all'art. 4 dell'Incarico, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Nonostante l'esercizio del diritto di recesso, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'Incarico continueranno ad avere vigore tra le Parti. Resta inteso che, nel caso in cui il Cliente abbia richiesto l'immediata esecuzione dell'Incarico, il recesso non sarà esercitabile (e se esercitato resterà privo di effetto) qualora, prima del ricevimento della comunicazione di recesso nei termini suindicati, ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 dell'Incarico.
FORO COMPETENTE	Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di consulenza saranno sottoposte alla competenza del Foro di Treviso, con esclusione di ogni altro Foro.

Documento di Sintesi Consulenza- V.01 – 04.2025

Finint Mediatore Creditizio S.p.A. - Società Unipersonale

Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)

Ufficio: Via Friuli, 10 – 31020 San Vendemiano (TV) – Tel. +39 0438 797 300

Ufficio: Viale Ercole Marelli, 165 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Tel. +39 02 655 60022

www.finintmc.com – info@finintmc.com – finint.mediatorecreditiziospa@pec.it

Mediatore Creditizio iscritto presso Elenco OAM al n. M87 – Iscrizione al RUI presso IVASS n. E000385028

PIVA – C.F. e Registro Imprese di Treviso – Belluno 04431100264 – REA TV 349403

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.



FINANZIARIA INTERNAZIONALE
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING